

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea contesta alla Francia il fatto di non aver, attraverso la giurisprudenza costante del Conseil d'État, giudice amministrativo di grado più elevato, dato piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/09 *Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA*, in particolare imponendo restrizioni contrarie al diritto dell'Unione per il rimborso di un'imposta indebitamente percepita, vale a dire l'anticipo d'imposta.

Nella sua sentenza *Accord*, adottata in risposta a una questione pregiudiziale, la Corte di giustizia aveva constatato che le norme fiscali francesi dirette a eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi mantenevano una discriminazione in materia di imposizione dei dividendi provenienti da altri Stati membri dell'UE. Le imposte che la Corte ha ritenuto contrarie al diritto dell'Unione devono quindi essere rimborsate.

La Commissione ritiene che la Francia non rispetti la sentenza della Corte di giustizia su tre punti specifici:

- essa non tiene conto dell'imposta già versata dalle controllate di secondo livello non francesi;
- essa mantiene, per limitare il diritto al rimborso delle società interessate, requisiti quanto alla prova da fornire che non rispettano i criteri elaborati dalla Corte di giustizia;
- essa limita in maniera assoluta il sistema di credito d'imposta a un terzo del dividendo ridistribuito da una controllata non francese.

Tali violazioni sono inoltre dovute al fatto che il Conseil d'État è venuto meno al suo obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in forza dell'articolo 267 TFUE.

(¹) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2011 nella causa C-310/09, *Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA*, EU:C:2011:581

Impugnazione proposta l'11 luglio 2017 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 maggio 2017, causa T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Causa C-419/17 P)

(2017/C 293/28)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2017, causa T-115/15;
- annullare la decisione dell'ECHA del 12 dicembre 2014, n. ED/108/2014;
- condannare l'ECHA alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH. La ricorrente continua a ritenere che la decisione ECHA sia stata adottata *ultra vires*, in quanto (i) l'ECHA non ha il potere di integrare l'esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell'articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante una nuova identificazione di tale sostanza ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ii) l'adozione della decisione dell'ECHA era stata preceduta da una procedura illegittima e iii) la decisione dell'ECHA elude la procedura vincolante prevista dal Consiglio e dal Parlamento europeo ai fini dell'adozione di criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l'identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino.

2. Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione dell'ECHA non contrasta con il principio della certezza del diritto laddove i) la decisione dell'ECHA ha creato una situazione giuridica incerta, imprecisa e imprevedibile, che non consente alla ricorrente di comprendere l'esatta portata degli obblighi a suo carico; ii) non vi sono criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l'identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino e iii) l'ECHA non ha il potere di integrare l'esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell'articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante l'identificazione di tale sostanza ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

3. Il Tribunale ha esaminato la decisione dell'ECHA violando le esigenze del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.

4. In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della proprietà e il principio della certezza del diritto.

Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-427/17)

(2017/C 293/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non provvedendo affinché le acque raccolte in un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane in 14 agglomerati siano conservate e trattate conformemente ai requisiti della direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, l'Irlanda ha violato le sue obbligazioni previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dall'allegato 1, sezione A, e dalla nota 1 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;
- dichiarare che, non predisponendo un trattamento secondario o un trattamento equivalente o non fornendo prova sufficiente per dimostrare a tal riguardo la conformità con la direttiva 91/271/CEE di 25 agglomerati, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall'articolo 10 e dall'allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;
- dichiarare che, non garantendo che le acque reflue urbane, che confluiscono nelle reti fognarie da 21 agglomerati, siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4 e in conformità i requisiti previsti dall'allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall'articolo 10 e dall'allegato 1, parte B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;